



La vigilanza sui cosmetici e le sanzioni

Per garantire il rispetto delle prescrizioni del Regolamento CE 1223/2009 è necessaria un'efficace **vigilanza sul mercato**, sia a livello nazionale sia a livello europeo.

A tal fine gli **effetti indesiderabili gravi** dovrebbero essere notificati e le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di chiedere al responsabile un elenco dei prodotti cosmetici contenenti sostanze in merito alle quali sussistono seri dubbi in termini di sicurezza.

Assicurare la **rintracciabilità di un prodotto cosmetico** in tutta la **catena di fornitura** contribuisce a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l'efficienza.

Per garantire un controllo efficace all'interno del mercato è necessario un elevato **livello di cooperazione** amministrativa tra le autorità competenti. Questo riguarda soprattutto l'assistenza reciproca nella verifica di documentazione informativa relativa ad un prodotto che si trova in un altro Stato membro.

Se svolti in maniera cooperativa, infatti, i controlli all'interno del mercato rappresentano davvero uno strumento efficiente per l'identificazione dei prodotti che **non** sono **conformi** ai requisiti delle normative in vigore.

Nei casi di mancato rispetto del Regolamento CE, può essere necessaria una procedura chiara ed efficace per il **ritiro** e il **richiamo dei prodotti**. Tale procedura dovrebbe basarsi, ove possibile, sulle regole comunitarie esistenti per i prodotti non sicuri.

Procedura di salvaguardia

Per quanto riguarda i prodotti cosmetici che, pur essendo conformi alle prescrizioni del regolamento, potrebbero rivelarsi pericolosi per la salute umana, occorre prevedere una **procedura di salvaguardia**. Tale procedura prevede che le autorità competenti chiedano alla persona responsabile di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo espressamente indicato, in proporzione alla natura del rischio.

Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme concernenti le **sanzioni** da applicare in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.



Le operazioni di sorveglianza sono compiute dal Ministero della Salute e/o dalle autorità sanitarie locali e regionali e dai Carabinieri del NAS, che possono effettuare controlli sia nei siti produttivi sia sui prodotti finiti già in commercio.